

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV e IX):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 5
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 6
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>In sede referente</i>	» 10
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 10
<i>In sede referente</i>	» 12
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.</i>	» 12
<i>In sede legislativa</i>	» 13
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 14
<i>In sede legislativa</i>	» 14
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 15
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 17
<i>In sede referente</i>	» 19
CONVOCAZIONI	» 19
RELAZIONI PRESENTATE	» 20

GIUSTIZIA (IV) e LAVORI PUBBLICI (IX) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTE DI LEGGE:

LONGONI ed altri: « Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra » (701);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra » (1029).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte di legge.

Dopo l'intervento del Presidente Alessandrini, diretto a riassumere lo svolgimento della discussione fin ora svoltasi, il deputato Baroni pone in rilievo che il Comitato ristretto ha accolto le proposte di modifiche al testo già a suo tempo approvato dal Comitato stesso e proposte dal Governo e, dopo essersi soffermato ad illustrare tali modifiche, sottolinea la necessità di pervenire ad una rapida soluzione del problema che forma oggetto delle due proposte di legge, analogamente a quanto si sta del resto operando per altre categorie professionali.

Il deputato Terranova Corrado, in relazione alla possibilità prospettata dal Presidente Alessandrini che venga richiesta l'assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge, afferma di non essere contrario in via preliminare a tale richiesta a condizione che

si svolga preliminarmente un dibattito nelle Commissioni riunite sul testo sottoposto all'esame delle Commissioni stesse. Conclude dando lettura del parere critico espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sulle due proposte di legge e sul testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto, e rilevando che la Presidenza della Camera ha ritenuto di non accogliere la richiesta a suo tempo formulata di assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge, che un ostacolo all'accoglimento della richiesta stessa è rappresentato dall'aver stabilito che il parere espresso dalla VIII Commissione deve essere allegato alla relazione per l'Assemblea sulle due proposte di legge, e che il problema delle competenze professionali dei geometri è destinato a trovare soluzione anche attraverso la proposta di legge da lui presentata e che prevede la loro immissione alla facoltà di architettura.

Il deputato Todros sottolinea la necessità di giungere ad una sollecita definizione del problema e propone pertanto che le Commissioni richiedano che le due proposte di legge siano loro assegnate in sede legislativa, dal momento che la discussione in Assemblea renderebbe difficile la emanazione del provvedimento prima del termine della legislatura, riproducendosi in tal modo la stessa situazione verificatasi al termine della legislatura precedente.

Il deputato Terranova Corrado ribadisce di non essere contrario alla richiesta di assegnazione in sede legislativa a condizione che si proceda ad un preliminare esame del testo in discussione.

Dopo una breve sospensione della seduta interviene il deputato Greggi, il quale, dopo aver rilevato che la richiesta di assegnazione in sede legislativa tende ad una modificazione della situazione esistente dopo che analoga richiesta è già stata respinta da parte della Presidenza dell'Assemblea, si associa alla richiesta formulata dal deputato Terranova Corrado circa un esame preliminare del testo sottoposto all'esame della Commissione al fine di trovare un possibile accordo e conclude rilevando che l'approvazione del provvedimento determinerebbe un'alterazione delle attuali competenze professionali dei geometri, senza che vi sia alcuna ragione oggettiva in tal senso e dopo che sono stati espressi i pareri ricordati dal deputato Terranova Corrado. Conclude sollecitando un più attento esame del problema che forma oggetto delle due proposte di legge e dichia-

randosi favorevole alla discussione in Assemblea delle proposte di legge stesse.

Il deputato Baroni rileva che il testo predisposto dal Comitato ristretto ha formato oggetto di attento esame in seno al Comitato stesso e dopo aver rilevato che l'eventuale assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge non preclude la possibilità di apportare emendamenti al testo attualmente all'esame della Commissione, si dichiara favorevole, anche a nome della sua parte politica, a richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge stesse.

Il deputato Taverna, a titolo personale, si dichiara favorevole alla richiesta di assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge.

Il deputato Abate, anche a nome della sua parte politica, si dichiara favorevole a richiedere l'assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge, pur non essendo contrario ad un approfondimento della discussione in sede referente, qualora esso si concluda entro breve termine ed a condizione che ciò serva al raggiungimento di una intesa sulla richiesta in questione.

Il deputato Cacciatore, anche a nome della sua parte politica, si dichiara favorevole alla richiesta di assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge.

Il deputato Fortuna dichiara di concordare sulla richiesta in questione, e di essere contrario alla proposta formulata dal deputato Abate, data la chiarificazione di posizioni intervenuta nel corso del dibattito.

Il deputato Amatucci, dopo aver ricordato il recente provvedimento che regola le competenze professionali dei periti agrari, abilitandoli entro certi limiti anche alla costruzione di edifici, si dichiara favorevole alla richiesta di assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge sottolineando che il testo predisposto dal Comitato ristretto potrà eventualmente essere modificato nel corso della discussione in sede legislativa.

Il deputato Breganze si dichiara favorevole alla richiesta suddetta ed alla proposta formulata dal deputato Abate, a condizione però che l'accoglimento di quest'ultima proposta non significhi procrastinare l'approvazione del provvedimento, e sottolinea l'esigenza di raggiungere una certa omogeneità nella disciplina delle professioni.

Il deputato Terranova Corrado si dichiara favorevole alla proposta formulata dal deputato Abate di approfondire in sede referente

l'esame delle due proposte di legge, rinviando tale esame ad un'altra seduta.

Il Sottosegretario Giglia rileva che il Ministero di grazia e giustizia ha dato piena adesione al testo predisposto dal Comitato ristretto modificato nel senso proposto dal Governo, suggerendo solo alcune modifiche di carattere eminentemente formale, per quanto riguarda le norme transitorie, ricorda che le Commissioni riunite hanno già ampiamente discusso il testo a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto e conclude dichiarandosi a nome del Governo favorevole alla richiesta di assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge, al fine di accelerare l'approvazione del provvedimento e por fine alle incertezze derivanti dalle norme attualmente vigenti circa la competenza professionale dei geometri.

Dopo l'intervento del deputato Mannironi, che si dichiara favorevole ad un approfondimento dell'esame del provvedimento in sede referente in una prossima seduta allo scopo di pervenire ad un accordo tra le diverse tesi prospettate; Abate, che rileva che la sua proposta di approfondimento del problema era subordinata alla conclusione della discussione nel corso della seduta; Pennacchini, il quale rileva che le posizioni espresse nel corso del dibattito lasciano supporre che la richiesta di assegnazione in sede legislativa non troverà il consenso unanime delle Commissioni e propone quindi di non porre in votazione tale proposta, al fine di non preconstituire un ostacolo al suo accoglimento, dato che essa potrà risultare approvata a maggioranza; Greggi, che invita a riconsiderare il problema più attentamente e propone formalmente il rinvio della discussione ad altra seduta, avendo il deputato Abate chiarito il senso della proposta da lui formulata.

La Commissione non approva quindi la proposta di rinvio formulata dal deputato Greggi ed approva a maggioranza la richiesta di assegnazione in sede legislativa delle due proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro per le finanze, Preti ed il Sottosegretario all'interno, Amadei.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (*Parere alla VI Commissione*) (4280).

Il relatore Bressani, dopo aver illustrato compiutamente il disegno di legge, conforme, a suo avviso, ai principi indicati nel piano di sviluppo, osserva che la delega al Governo per la riforma del sistema tributario è da ritenersi indispensabile per la tecnicità della materia. Il disegno di legge, infatti, risulta conforme all'articolo 76 della Costituzione, essendo determinati i principi e i criteri direttivi e definito l'oggetto della delega.

Non può, tuttavia, non rilevare come il nuovo sistema tributario, delineato nel disegno di legge, incida profondamente sul sistema della finanza locale con la soppressione di molti tributi, che, attualmente, percepiti dagli enti locali, vengono sostituiti da aliquote di tributi erariali, che difficilmente copriranno il gettito attuale, e con la soppressione dell'onere dell'accertamento, ora attribuito ai Comuni.

Osserva, quindi, che l'articolo 13 del disegno di legge riserva allo Stato oltre alla determinazione delle funzioni degli enti locali anche una rigida fissazione di criteri organizzativi e amministrativi, che producono non pochi dubbi sulla osservanza dell'articolo 128 della Costituzione.

Altro problema che il disegno di legge non sembra risolvere è quello della finanza regionale, che deve trovare la sua logica soluzione in un equilibrio dinamico tra le funzioni normali delle regioni e le entrate e in un rapporto definito con le entrate dello Stato e degli altri enti locali.

Si riserva, infine, di predisporre lo schema di parere dopo la conclusione della discussione.

Il deputato Tozzi Condivi domanda se, data la complessità del disegno di legge, che comporta problemi strettamente connessi, ma di competenza di altre Commissioni, non sia opportuno chiedere alla Presidenza della Camera la costituzione di una Commissione speciale.

Il deputato Carcaterra, condividendo le osservazioni del deputato Tozzi Condivi, si dichiara, però, favorevole all'assegnazione del disegno di legge a Commissioni riunite.

Il deputato Accreman, invece, propone il rinvio dell'esame per il parere del disegno di legge per consentire una maggiore meditazione sui problemi sollevati dal relatore.

Il Presidente osserva che la funzione consultiva è stata attribuita alle Commissioni

permanenti proprio per le materie che involgono interessi attinenti a competenze di altre Commissioni e, pertanto, non ritiene che la Commissione debba accettare la proposta dei deputati Tozzi Condivi e Carcaterra.

Si dichiara anche contrario alla proposta di rinvio dell'esame del disegno di legge, in quanto esso è da tempo a conoscenza dei commissari.

Il deputato Almirante, quindi, rileva che il disegno di legge comporta scelte di indirizzo politico costituzionale in merito all'autonomia finanziaria dei comuni e delle province, delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale. In relazione alle scelte operate in proposito dal disegno di legge, deve lamentare come esse siano in contrasto con la Costituzione, in quanto l'autonomia degli enti locali risulta annullata dall'articolo 13, la finanza delle regioni a statuto ordinario è del tutto ignorata, nonostante l'articolo 119 della Costituzione stabilisca il coordinamento della autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni, e, infine, l'ultimo comma dell'articolo 13 importa modifiche con norma ordinaria delle vigenti disposizioni degli statuti speciali, che hanno, com'è noto, natura costituzionale.

Il Ministro Preti, dopo aver affermato che la riforma tributaria risponde ad esigenze di ammodernamento e di razionalizzazione del sistema vigente, contesta che il disegno di legge comporti compressione delle autonomie locali, in quanto prevede l'armonizzazione della finanza locale nell'ambito del sistema generale, per evitare quelle discrasie che oggi impediscono l'effettiva conoscenza dei redditi del cittadino e comportano disfunzioni nella amministrazione del pubblico denaro.

Il disegno di legge non viola l'autonomia finanziaria delle regioni, perché rinvia la disciplina delle forme e dei limiti di essa al momento della loro costituzione, quando, cioè, con l'indicazione delle loro funzioni si manifesteranno le esigenze finanziarie per soddisfarle.

Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione sulla urgenza dell'approvazione del disegno di legge per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria, di trasformare l'imposta generale sull'entrata in imposta sul valore aggiunto.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica all'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazio-

ni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (*Parere alla II Commissione*) (4152).

Il deputato Darida illustra il disegno di legge, osservando che esso importa, anche se in via eccezionale, deroghe al sistema di controllo sugli enti locali previsti dallo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il disegno di legge, a suo avviso, trova giustificazione nella eccezionalità degli eventi che hanno afflitto il Vajont e nell'interesse generale dello Stato al risanamento di quella zona.

I deputati Scotoni, Ruffini, Luzzatto, Almirante ed Accreman contestano la eccezionalità delle cause giustificative addotte dal relatore e dichiarano, in ogni caso, inammissibile una modifica di una legge costituzionale con legge ordinaria.

Il deputato Bressani, invece, richiamandosi alla eccezionalità degli eventi, propone la modifica del disegno di legge, nel senso di sostituire l'approvazione dei bilanci dei comuni appartenenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con la semplice comunicazione di essi alla commissione centrale per la finanza locale.

La Commissione, quindi, all'unanimità, delibera di esprimere parere contrario all'ulteriore *iter* del disegno di legge, perché in contasto con lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
« Istituzione della provincia di Oristano » (*Ur-
genza*) (*Parere alla II Commissione*) (1010).

Il relatore Nucci, dichiarato che il suo parere esula da valutazioni di merito, richiama l'attenzione della Commissione su alcuni problemi di ordine costituzionale che la proposta di legge comporta. Di essi il primo riguarda la legittimazione della Regione a presentare la proposta di legge ed esso deve trovare la sua soluzione nella interpretazione degli articoli 133 della Costituzione e 51 dello Statuto della Regione sarda.

L'articolo 133 fissa un sistema procedurale per la istituzione e modificazione delle province, attribuendo ad ognuno degli enti previsti una funzione specifica: ai comuni la iniziativa, alla Regione la funzione consultiva ed allo Stato quella deliberativa. Tali funzioni, perché distinte, importano momenti diversi di intervento non cumulabili.

Ritiene che la iniziativa prevista dall'articolo 133 debba esplicarsi nella diretta presentazione alle Camere della proposta di legge, poiché il termine « iniziativa » usato dalla Costituzione negli articoli 71 e 99 in maniera univoca e specifica è inammissibile che sia usato all'articolo 133 in senso atecnico. Del resto, se la iniziativa dei comuni avesse soltanto natura propulsiva nei riguardi dei titolari della normale iniziativa legislativa, non essendo questi tenuti a darle corso essa potrebbe restare improduttiva.

Non ritiene che l'articolo 51 dello Statuto, che attribuisce alla Regione la iniziativa nelle materie di suo interesse, abbia prevalenza sull'articolo 133 della Costituzione, poiché questo ha natura di norma speciale, che deroga, quindi, la norma generale. Esso è applicabile a tutte le province, perché nel sistema costituzionale non vi è distinzione tra province di regioni a statuto ordinario e province di regioni a statuto speciale: d'altronde, quando gli statuti hanno voluto prevedere una normativa speciale per le loro province, lo hanno fatto in maniera esplicita. E, infatti, l'articolo 43 dello statuto prevede un procedimento eccezionale per le modificazioni delle circoscrizioni senza nulla prevedere per la istituzione di nuove province.

Intervengono nella discussione il deputato Ruffini, il quale ritiene inapplicabile alle Regioni a statuto speciale le norme contenute nel titolo V della Costituzione e, pertanto, la iniziativa della Regione Sarda è legittimata dall'articolo 51 dello Statuto: il deputato Jacometti, il quale si dichiara contrario alla istituzione di nuove province; Bressani, il quale ritiene applicabili alle regioni a statuto speciale le norme del titolo V, purché non contrastino con gli statuti medesimi; Luzzatto, il quale, invece, ritiene che la iniziativa regionale sia legittima e il deputato Mattarella, il quale richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 43 dello Statuto, che prevede modificazioni delle province esistenti e non la istituzione di nuove province.

Il seguito dell'esame per il parere sul disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630);

SPAGNOLI ed altri: « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (3877).

La Commissione prosegue nell'esame delle due proposte di legge e prende la parola il relatore Reggiani per precisare, come ebbe già a dire nella relazione introduttiva, che egli ben volentieri presta la sua collaborazione per il migliore sviluppo tecnico dell'*iter* della proposta di legge mentre mantiene, ancora oggi, le riserve a suo tempo avanzate circa il parere definitivo da dare. Annuncia che esprimerà il suo assenso alla votazione degli articoli con la esplicita riserva di presentare un emendamento con cui verrà precisato che i casi di scioglimento di matrimonio hanno valore soltanto per i matrimoni contratti secondo il rito civile e non anche per quelli di rito concordatario, salva una disposizione transitoria per i matrimoni religiosi già celebrati. Conferma che queste conclusioni corrispondono alle direttive del suo gruppo, ufficialmente espresse al momento della accettazione dell'incarico di relatore.

Precisa che egli mantiene questa sua posizione malgrado gli attacchi che gli sono stati mossi attraverso la stampa e che hanno offerto al pubblico ingiuriose e false affermazioni e rappresentazioni anche della sua vita privata. Conferma che non solo quale parlamentare, ma anche quale uomo intende mantenere sempre la propria libertà di giudizio e, particolarmente, quando si tratta di un problema di tanto rilievo quale quello in discussione.

Il Presidente esprime la propria solidarietà al relatore Reggiani e stigmatizza l'uso invalso di aggredire moralmente i parlamentari nel libero esercizio delle loro incoercibili funzioni.

Ricorda alla Commissione l'*iter* delle due proposte di legge precisando le sedute e gli interventi che hanno avuto luogo in sede di Commissione giustizia, nonché quelli in sede di Commissione affari costituzionali, quando venne formulato il parere sulla proposta di legge Fortuna.

Dà notizia alla Commissione di uno scambio di lettere intervenute tra il deputato Brenganze, il Presidente della Camera e lui stesso, in merito alla questione se il parere della I Commissione Affari costituzionali dovesse essere deliberato dalla Commissione IV (Giustizia).

stizia) prima di iniziare l'esame dei singoli articoli.

Ritiene che il parere della I Commissione Affari costituzionali vada considerato dopo la approvazione del primo articolo della proposta Fortuna.

I deputati Riccio, Breganze e Bonaiti esprimono la loro solidarietà al relatore Reggiani e propongono che la Commissione si pronunci sul parere della I Commissione Affari costituzionali prima di iniziare l'esame degli articoli.

Il Presidente, di fronte alla diversa valutazione del caso, rimette la questione alla decisione della Commissione. A maggioranza, resta deciso che l'esame del parere avrà luogo dopo l'approvazione dell'articolo 1.

Il Presidente comunica che sull'articolo 1 della proposta di legge Fortuna, oltre agli emendamenti soppressivi dell'alinea e di tutti i singoli punti già presentati dal gruppo democristiano, sono stati presentati emendamenti da parte dei gruppi comunista e liberale.

Prende la parola per l'illustrazione degli emendamenti soppressivi presentati dal gruppo della democrazia cristiana, il deputato Riccio, il quale, con ampiezza di argomenti soprattutto di carattere costituzionale e con riferimento a quanto venne discusso in sede di Assemblea Costituente, sostiene la incostituzionalità del primo alinea della proposta di legge Fortuna, ove si stabilisce che il matrimonio può essere sciolto su richiesta di uno dei coniugi in una serie di casi determinati.

Successivamente anche il deputato Bonaiti esamina l'aspetto costituzionale dell'introduzione dello scioglimento del matrimonio nel nostro ordinamento con particolare riguardo all'articolo 7 della Costituzione ed ai riflessi concordatari che ne possono derivare.

In fine di seduta il deputato Guidi propone di ricercare una intesa fra i rappresentanti dei gruppi, al fine di concentrare i vari interventi in un certo numero di sedute, ricorrendo, al caso, anche al proseguimento della seduta antimeridiana nel pomeriggio dello stesso giorno.

Dopo interventi dei deputati Bosisio, Galdo, Fortuna, il Presidente si riserva di esaminare la proposta dell'onorevole Guidi sulla base di quanto dispone il Regolamento della Camera e le circolari della Presidenza in materia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 3,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario alle finanze, Bensi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prendendo la parola sui lavori della Commissione il deputato Barca esprime l'insoddisfazione del proprio gruppo per i continui rinvii del seguito della discussione, iniziata in una precedente seduta, sulle comunicazioni del Ministro del Bilancio e della Programmazione economica Pieraccini e del Ministro delle Partecipazioni statali, Bo, sulla questione dell'Alfa-Sud.

Il Presidente Orlandi ricorda come il rinvio alla prossima settimana del seguito della discussione sulle comunicazioni svolte dai Ministri Pieraccini e Bo è dovuto al concomitante impegno del Ministro per le Partecipazioni statali di accompagnare il Presidente della Repubblica nella sua visita alla città di Genova per la manifestazione ivi ricorrente pure in data odierna.

Comunica tuttavia che il seguito della discussione sull'argomento in questione avrà luogo la settimana prossima nella seduta della Commissione di giovedì 19.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (*Parere alla VI Commissione*) (4280).

Il deputato Anderlini afferma che la esposizione del Ministro Preti non ha affrontato i problemi di fondo posti dal disegno di legge. In particolare quello emergente dall'articolo 16 del disegno di legge in base al quale, essendosi stabilito un indice di elasticità tra gettito tributario e reddito inferiore a quello previsto dal programma quinquennale di sviluppo economico, si rinuncia a servirsi del sistema tributario come strumento efficace di una politica di programmazione; quello del rapporto tra imposizione diretta ed indiretta, per cui si lascia inammissibilmente immutata l'attuale sproporzione tra i due tipi di imposta. Rilevato come non si sia data risposta alcuna al silenzio osservato dal disegno di legge in ordine alle finanze delle istituzioni di regioni a statuto ordinario (pur in pre-

senza del chiaro disposto dell'articolo 119 della Costituzione), conclude esprimendo il proprio parere contrario.

Il deputato Silvestri, premessa la insopportabile necessità di eliminare i difetti dell'attuale e sorpassato sistema tributario, rileva come il vero problema da considerare sia quello di vedere se il disegno di legge si inquadri nelle linee della programmazione. In tal senso si pongono come elementi positivi: la riduzione delle numerosissime voci tributarie; l'affermazione del principio della progressività tributaria; l'unicità di accertamento delle imposte, che non contrasta con l'autonomia degli Enti locali. Pur ritenendo che la formulazione dell'articolo 16 possa e debba essere perfezionata, esprime il proprio parere favorevole, poiché è urgente soprattutto che il rapporto tributario esca dalla attuale fase della discrezionalità e della contrattazione e sia invece regolato da norme certe.

Il deputato Raffaelli, ricordata la laboriosa gestazione della riforma tributaria che oggi si propone, oltre a svolgere critiche relative alla forma (quella delle delegazione legislativa) che si è ritenuto di seguire, rileva come il contenuto del disegno di legge contrasti con il principio della progressività tributaria proclamato dall'articolo 53 della Costituzione e con le esigenze di una politica di programmazione poiché il sistema proposto non è assolutamente elastico né manovrabile. Inoltre non viene attuato il decentramento per quanto riguarda la fase del contenzioso tributario; non si sposta il rapporto tra imposte dirette ed indirette; si congela il rapporto tra gettito e reddito nazionale per un periodo eccessivamente lungo e difficilmente determinabile; si colpiscono soprattutto i piccoli redditi; si distrugge l'imposta di famiglia che è tradizionalmente stata l'arma nelle mani delle amministrazioni comunali per pungolare una efficace azione tributaria da parte dello Stato; si stabilisce una inaccettabile e palesemente inefficace disciplina della imposizione sui titoli azionari; si stabilisce una regolamentazione incostituzionale della finanza locale. Conclude perciò esprimendo parere contrario.

Il deputato Buttè, dopo avere espresso il parere favorevole del proprio gruppo, ritiene tuttavia che qualche punto del disegno di legge possa essere meglio rimediao. In particolare sembra necessario inserire quantomeno un accenno alle regioni a statuto ordinario; qualche perplessità può inoltre sorgere sia per le province ed i comuni, il cui potere di

accertamento è quasi totalmente eliminato, che per la pressione fiscale sul lavoro subordinato.

Il deputato De Pascalis, premesso che il ritardo con il quale si è addivenuti alla attuale riforma tributaria è derivato anche dal fatto che il nostro Paese ha attraversato un difficile periodo congiunturale, afferma che il provvedimento in esame si inquadra perfettamente con le direttive indicate nel paragrafo 236 del piano quinquennale di sviluppo economico poiché vengono ribaditi i tre principi della progressività, della manovrabilità e della chiarezza del sistema tributario. Dopo aver rilevato come il problema della finanza comunale e provinciale non possa essere considerato di per sé bensì debba essere inquadrato nella programmazione, esprime il proprio parere favorevole raccomandando tuttavia una migliore formulazione dell'articolo 16 e l'inserzione nel disegno di legge di un accenno alle regioni a statuto ordinario, il quale ultimo potrebbe agganciarsi all'ultimo comma dell'articolo 13 ovvero al primo comma dell'articolo 14.

Il Relatore Ghio, replicando agli intervenuti nella discussione, dichiara di volersi occupare soprattutto delle questioni di carattere tecnico piuttosto che delle obiezioni sollevate di natura esclusivamente politica. Ritiene di confermare il proprio parere favorevole inizialmente espresso, soprattutto perché il disegno di legge, basandosi come punto fondamentale sulla unificazione dei tributi, semplificherà notevolmente gli accertamenti e, consentendo al contribuente di sapere con chiarezza quanto e per qual titolo dovrà pagare al fisco, ridurrà sensibilmente le evasioni e concorrerà ad eliminare talune deprecabili incrostazioni che attualmente appesantiscono ed intralciano il funzionamento della macchina tributaria. Augurandosi che dai colloqui che si svolgeranno in questi giorni tra le associazioni rappresentative dei comuni ed il Ministro delle Finanze possano scaturire soddisfacenti accordi sulla parte del disegno di legge che si riferisce agli Enti locali, ritiene di proporre una serie di raccomandazioni quali: una formulazione dell'articolo 16 nella quale l'indice di elasticità sia quello dell'1,1 previsto dal programma quinquennale di sviluppo economico e l'affermazione di una maggiore progressività. Chiede inoltre che alle Commissioni parlamentari incaricate dalla legge di delega di esprimere il proprio parere sui testi delegati elaborati dal Governo partecipino i rappresentanti delle associazioni na-

zionali degli Enti locali (UNCEM, UPI, ANCI).

Il rappresentante del Governo, Sottosegretario alle Finanze Bensi, dichiara preliminarmente di compiere un intervento molto sintetico poiché i punti più importanti del contenuto del disegno di legge sono già stati ampiamente illustrati nella esposizione svolta ieri dal Ministro Preti. Dichiarò di accettare le raccomandazioni proposte dal relatore nonché quella del deputato De Pascalis, tendente ad inserire nel disegno di legge un accenno alle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda i comuni e le province ritiene che si possano trovare soluzioni che dissipino i timori forse eccessivi espressi dalle stesse amministrazioni locali. Conclude quindi invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento, che tanta importanza è destinato ad assumere per un più ordinato ed efficiente sistema tributario nel nostro Paese.

La Commissione a maggioranza approva quindi il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul complesso dei principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi la proposta ampia riforma del sistema tributario vigente.

« La Commissione prospetta peraltro e raccomanda che nell'esame del disegno di legge vengano adeguatamente considerate le seguenti esigenze: 1) che la formulazione dell'articolo 16 (penultimo comma in particolare) sia quanto più aderente alle indicazioni del programma economico, che hanno ancorato le previsioni di sviluppo per il periodo 1966-70 ad un indice di elasticità tra incremento del gettito fiscale complessivo ed aumento del reddito nazionale dell'1,1; 2) che sia affermato con la massima chiarezza nella delega il principio della progressività dell'imposizione tributaria quale formulato dall'articolo 53 della Costituzione; 3) che sia introdotta nella delega, accanto al principio del coordinamento della riforma con la finanza delle regioni a statuto speciale, anche il principio del coordinamento con la finanza delle istituende regioni a statuto ordinario; 4) che nella Commissione incaricata di assistere alla redazione delle leggi delegate siano chiamati a partecipare tre rappresentanti di ciascuna delle associazioni nazionali degli Enti locali (ANCI, UNCEM, UPI) ».

La Commissione non approva invece un parere proposto dai deputati Raucci, Ander-

lini, Raffaelli, Leonardi, Barca, Maschiella e Faila, del seguente tenore:

« La V Commissione Bilancio esprime parere contrario al disegno di legge n. 4280 per i seguenti motivi:

1) il progetto di riforma, lungi dal determinare una modificazione sostanziale del rapporto tra il gettito delle imposte dirette ed indirette a favore delle prime, mantiene l'attuale rapporto assurdo, incostituzionale e contrario agli interessi popolari;

2) il nuovo sistema tende ad aumentare anche nel campo delle imposte dirette l'imposizione sui redditi di lavoro subordinato;

3) il sistema proposto non presenta il carattere della manovrabilità che dovrebbe avere per diventare strumento efficace ai fini di una politica di piano, anzi questo carattere viene esplicitamente escluso nel testo del disegno di legge;

4) l'articolo 16 del disegno di legge prevede, praticamente, un gettito stabilizzato sulla base di un indice di elasticità pari ad 1, peggiorando il rapporto già insufficiente previsto dal piano e proiettandolo per un periodo che va ben oltre quello del piano stesso;

5) le scelte politiche che sono alla base del meccanismo proposto sono fortemente lesive delle autonomie locali, che vengono praticamente annullate. In esso inoltre manca ogni riferimento alla finanza regionale ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia; per il tesoro, Albertini; per gli interni, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo degli enti locali » (3687).

Il deputato Scricciolo riferisce sui lavori del Comitato ristretto che ha proposto alla Commissione di sostituire all'articolo 1, primo comma, il riferimento alla legge generale sulle espropriazioni del 1865 con il riferimento all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. I Sottosegretari per il tesoro, Albertini, e per l'interno, Gaspari dichiara-

no di concordare con la proposta modificazione.

Dopo un intervento del deputato Minio, che si dichiara soddisfatto, in quanto sono stati accolti i suggerimenti della sua parte, ma ribadisce le perplessità del suo gruppo sul provvedimento in titolo in quanto suscettibile di costituire un precedente in materia di espropriazioni, la Commissione procede alla votazione degli articoli del disegno di legge, e ne modifica l'articolo 1 nel senso sopra indicato.

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore BONAFINI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3591).

Il Presidente Vicentini comunica alla Commissione che il Presidente della Camera, con lettera del 7 ottobre 1967, ha rilevato nel testo già approvato dalla Commissione che l'onere implicato risulta a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1966. Il Presidente della Camera segnala alla Commissione che tale bilancio non soltanto si riferisce ad un esercizio decorso, ma è già oggetto di un conto consuntivo parificato dalla Corte dei Conti e presentato con disegno di legge dal Governo al Parlamento per la sua ultima approvazione; sicché la indicazione di copertura, come formulata dalla proposta di legge, implica una vera e propria variazione tanto alla preventiva autorizzazione di spesa quanto alla contabilità consuntiva quale già redatta e definita. Pertanto il Presidente della Camera ha sottoposto tale rilievo alle Commissioni V e VI per la parte di rispettiva competenza affinché sia formulata una aggiornata e corretta indicazione di copertura e sia reiterata la votazione finale a scrutinio segreto.

Il Relatore Napolitano Francesco comunica che la Commissione bilancio ha indicato nel parere ieri formulato la copertura sul capitolo 111 del bilancio dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1968.

La Commissione riconosce fondati i rilievi del Presidente della Camera ed apporta alla proposta di legge la modifica di copertura indicata dalla V Commissione bilancio.

La Commissione rinnova quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge, che consta di articolo unico e che risulta approvata con le modificazioni sopra riferite.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ANGELILLI ed altri: « Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4312).

Il Relatore Laforgia illustra la proposta di legge, già approvata dal Senato, che parifica le obbligazioni emesse dalla Banca nazionale del lavoro alle cartelle fondiari ad ogni effetto escluso quello tributario.

Dopo un intervento del deputato Minio che lamenta la proposta non sia trattata nella stessa sede con la proposta n. 3467, la Commissione approva, con votazione a scrutinio segreto, la proposta di legge che consta di articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore PERRINO: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle » e « Caserma Manthoné » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4311).

Il Relatore Laforgia illustra favorevolmente la proposta di legge che autorizza la vendita al comune di Brindisi dei compendi indicati nel titolo che verranno utilizzati dall'Ente locale per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto la proposta di legge che consta di articolo unico e che risulta approvata senza modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRUSASCA: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Ente morale " Opere Salesiane Don Bosco ", con sede in Vercelli, una porzione del compendio patrimoniale dello Stato, sito in Alessandria, denominato " ex Casermette di Cabanette di Alessandria " » (4035).

Il Relatore Zugno chiede un breve rinvio della discussione onde acquisire i dati richiesti dai Commissari nella precedente seduta.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia; per il tesoro, Albertini; per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIMA: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 » (3467).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia dichiara che il Governo si riserva di presentare taluni emendamenti alla proposta di legge e dichiara altresì di non opporsi alla richiesta, già avanzata dalla Commissione, di passaggio in sede legislativa della proposta medesima.

La Commissione rinnova quindi alla Presidenza della Camera la richiesta di passaggio in sede legislativa del provvedimento n. 3467.

PROPOSTA DI LEGGE:

TURNATURI ed altri: « Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato » (764).

Il Relatore Loreti propone alla Commissione di richiedere il passaggio in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Albertini, si dichiara contrario al merito della proposta di legge, ma dichiara altresì di non opporsi al passaggio in sede legislativa della proposta di legge stessa.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa della proposta di legge in titolo.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » (4394);

LAFORGIA ed altri: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4082);

LENTI ed altri: « Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4084).

Su proposta del deputato Laforgia, in sostituzione del relatore Tambroni, la Commissione delibera, all'unanimità, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Albertini, di richiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa dei provvedimenti indicati nel titolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* CAIATI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Cosiga e Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento delle norme sulla attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della Giustizia militare » (4296).

Il Relatore Fornale illustra il disegno di legge che provvede ad adeguare l'equiparazione stabilita nell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, alle nuove norme sulla « carriera speciale » dei cancellieri militari, aggiungendo, in corrispondenza della qualifica civile massima ora prevista, il grado di maggiore generale. Conclude auspicando l'approvazione del provvedimento.

Intervengono nella discussione i deputati: Fasoli, il quale dichiara che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge ed Abate, il quale comunica che il gruppo socialista concorda sulle finalità del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi sottolinea i fini perequativi del provvedimento.

Successivamente il disegno di legge n. 4296, constando di articolo unico è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento economico spettante ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate impiegati in servizi collettivi d'ordine pubblico fuori sede » (4297).

Il Relatore Abate riferisce sul provvedimento che tende ad estendere ai sottufficiali, graduati e militari delle Forze armate, impiegati in servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede l'indennità prevista per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. L'oratore, mentre di-

chiara di consentire sul fine perequativo del provvedimento, esprime la propria perplessità circa la genericità della dizione « servizi collettivi d'ordine pubblico » usata nel testo del progetto.

Intervengono nella discussione i deputati: D'Ippolito, il quale dichiara di condividere le perplessità espresse dal Relatore per quanto riguarda la dizione usata ed esprime la richiesta esplicita del gruppo comunista perché vengano chiaramente definiti i casi d'impiego delle Forze armate, limitandoli all'intervento nelle circostanze di calamità naturali; Cuttitta, il quale si dichiara di avviso opposto a quello sostenuto dal deputato D'Ippolito, perché ritiene che non sia possibile privare il Governo dell'ausilio delle Forze armate per il mantenimento dell'ordine pubblico ed illustra un emendamento all'articolo 1 che tende a parificare i caporali maggiori agli appuntati dei carabinieri, i caporali ai carabinieri ed i militari di truppa agli allievi carabinieri; De Meo, il quale osserva che il progetto presenta due aspetti, uno più propriamente di perequazione economica, che è l'effettivo oggetto del provvedimento, ed uno politico che riguarda le condizioni di modo, tempo e luogo nelle quali le Forze armate debbano essere impegnate in servizio d'ordine pubblico e che, evidentemente, coinvolge una questione di portata più generale da sollevare in sede di discussione della nuova legge di pubblica sicurezza; Fasoli, il quale ricorda che la storia italiana è punteggiata da sanguinose repressioni del movimento operaio effettuate sotto il pretesto del mantenimento dell'ordine pubblico e con l'impiego della forza militare e dichiara altresì che il gruppo comunista respinge il tentativo di introdurre di soppiatto istituti che non possono essere affatto accolti pacificamente; Buffone, il quale dichiara che il gruppo democratico cristiano voterà favorevolmente sul disegno di legge e respinge le illazioni del gruppo comunista relative all'impiego delle Forze armate contro gli scioperanti, ricordando che esiste una costituzione repubblicana che è garanzia delle libertà di tutti i cittadini; Pacciardi, il quale osserva che difficilmente, ormai, le Forze armate potranno essere impiegate per il mantenimento dell'ordine pubblico, in quanto le forze di polizia sono, in misura sufficiente, equipaggiate per questi compiti ed esprime il proprio consenso all'emendamento Cuttitta; De Stasio, il quale si dichiara favorevole all'emendamento Cuttitta.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga replica agli oratori osservando che il

provvedimento in nulla innova alla disciplina vigente, ma elimina una sperequazione particolarmente avvertita allorché le Forze armate vengono chiamate ad operare interventi eccezionali a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. L'oratore respinge le argomentazioni di parte comunista che potrebbero avere una validità soltanto se il Paese vivesse in uno stato di latente guerra civile, con un governo imposto e non espresso da un libero Parlamento, con una opposizione soggetta a limitazioni della propria attività politica ed esposta ad arbitrari provvedimenti di polizia. Questa non è la realtà italiana e si meraviglia che il gruppo comunista abbia assunto una posizione che non trova la benché minima giustificazione nei fatti. Conclude dichiarando di accogliere l'emendamento Cuttitta ed auspicando la sollecita approvazione del provvedimento.

Il deputato D'Ippolito presenta la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea firmata dal decimo dei componenti della Camera.

Il Presidente sospende la discussione, riservandosi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di rimessione presentata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (4377).

Il Relatore De Meo chiede di rinviare la discussione del disegno di legge in attesa del parere della IV Commissione.

La Commissione delibera in conformità.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza » (4378).

Il Relatore Abale riferisce sul provvedimento che tende a rendere uniformi per le tre Forze armate le disposizioni che disciplinano la materia e a stabilire che ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito, e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finan-

zieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Lo oratore osserva che il progetto è un primo passo verso una migliore giustizia e nel senso già da lui auspicato con la proposta di legge n. 2207 per l'estensione del trattamento economico, riservato agli impiegati civili dello Stato durante l'aspettativa per motivi di salute, a tutti i sottufficiali delle Forze armate.

Intervengono nella discussione i deputati: Gorreri, il quale suggerisce di togliere la limitazione introdotta dalla definizione « causa di servizio »; de Stasio, il quale chiarisce le varie figure della « infermità contratta in servizio » ed « infermità dipendente da causa di servizio »; Pacciardi, il quale si dichiara d'accordo sul progetto di legge.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in attesa del parere della V Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori RESTAGNO ed altri: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio alle amministrazioni dello Stato » (*Approvata dal Senato*) (2564).

Il Relatore Buffone rivolge un caldo appello al Governo perché venga sollecitato al Ministero del tesoro il reperimento della modestissima somma necessaria alla copertura della proposta di legge che intende dare un riconoscimento più morale che materiale ai fedeli antichi aiutanti militari libici ed eritrei.

Il Deputato Gorreri si associa alla richiesta del Relatore.

La Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile » (*Parere alla II Commissione*) (3946).

Su proposta del Relatore De Meo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali » (4379).

Su proposta del Relatore Buffone la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO: « Modifica dell'articolo 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali » (4245).

Su proposta del Relatore Buffone la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORI PUBBLICI (IX)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167.

La Commissione prosegue nell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il Presidente del comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori, dott. Elio Capodaglio, riferisce alla Commissione sulle scelte operate dal comitato stesso nella predisposizione dei programmi pluriennali in rapporto all'attuazione della legge n. 167, ponendo in rilievo le interrelazioni fra quest'ultima e la legge 14 febbraio 1963, n. 60. Conclude prospettando l'opportunità di

alcune modificazioni alla stessa legge n. 60, specie per quanto riguarda la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

Il dott. Aldo Quartulli, Presidente del consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, riferisce sull'operato della Gestione stessa per quanto riguarda le correlazioni esistenti tra tale operato e l'attuazione della legge n. 167, ponendo in particolare rilievo le difficoltà incontrate riguardo alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, e conclude soffermandosi su taluni problemi derivanti dall'attuazione di piani di zona previsti dalla legge suddetta rispetto alla realizzazione dei programmi costruttivi.

Sui temi introdotti dalle due relazioni si svolge un ampio dibattito cui partecipano i deputati Todros e Ripamonti, il Presidente Alessandrini, il direttore generale dell'urbanistica Martuscelli, il dott. Capodaglio e il dott. Quartulli.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 19. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2952);

PUCCI EMILIO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità » (1242);

MAZZONI ed altri: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (1577).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il Presidente dà notizia del parere favorevole espresso dalla V Commissione sugli emendamenti presentati nel corso della pre-

cedente seduta dal deputato Tozzi Condivi e dal relatore.

La Commissione approva quindi senza modificazione gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Viene approvato il seguente articolo 2-bis proposto dal deputato Tozzi Condivi:

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera d) del regio decreto legge 17 maggio 1946, n. 516, per il ripristino di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi il 3 ottobre 1943, il 5 settembre 1950 e il 1° settembre 1951 nei comuni delle Marche determinati coi decreti interministeriali emanati in applicazione del regio decreto legge 17 maggio 1946, n. 516 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141.

I contributi previsti per il ripristino dei fabbricati rurali non possono essere concessi qualora si sia già provveduto ai sensi del regio decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215.

La Commissione approva quindi gli articoli 3 e 4 sostitutivi dell'articolo 3 del disegno di legge proposti dal relatore:

ART. 3.

Per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni da iscriversi in ragione di 350 milioni per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La somma di lire 350 milioni per l'esercizio 1966 sarà così ripartita:

lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

La somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1968 sarà così ripartita:

lire 200 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

ART. 4.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'eser-

cizio 1967 ed a quello di 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1966 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge, con il nuovo titolo: « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960-61 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze, e provvidenze a favore dei comuni terremotati della regione marchigiana » è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

Le proposte di legge nn. 1242 e 1577 risultano pertanto assorbite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

PROPOSTE DI LEGGE:

LUSOLI ed altri: « Forme di gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti. Modifiche al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 » (3157);

SCARLATO ed altri: « Nuove norme nel settore della distribuzione dei carburanti » (3275);

SANTI ed altri: « Nuove norme per la disciplina della gestione degli impianti per la distribuzione dei carburanti » (3363).

Il relatore Di Vagno ribadisce, malgrado l'inizio di accordo che si è andato delineando negli ultimi tempi fra distributori di carburanti e società concedenti, la necessità di giungere ad una normativa unitaria della materia, del resto obiettivamente assai difficile, e chiede pertanto la costituzione di un Comitato ristretto che lo affianchi nella predisposizione di un testo unificato.

Il Presidente Giolitti, accogliendo la proposta, nomina tale Comitato ristretto nelle persone dello stesso relatore Di Vagno, dei deputati Lusoli, Scarlato e Santi, rispettivamente primi presentatori delle proposte di legge numeri 3157, 3275 e 3363, nonché del deputato Piccinelli.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARNAUD ed altri: « Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici » (3137).

Essendo venuta meno la ragione dell'inammissibilità del trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in titolo, in quanto al Comitato elettronico italiano di cui all'articolo 2 è stata riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, n. 822, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1967, il Presidente Giolitti ed il relatore Mussa Ivaldi rinnovano la proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento stesso già avanzata nella seduta del 23 novembre 1966.

La Commissione all'unanimità delibera conformemente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (3757);

MARZOTTO: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi » (1559);

LENTI ed altri: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione » (2550).

Il relatore Colleoni riferisce sugli accertamenti tecnici da lui fatti compiere anche in sede ministeriale e sui risultati delle relative analisi ed illustra l'eventualità, a suo giudizio possibile, di arrivare ad una formulazione concordata dell'articolo 6 che si fonda su oggettivi dati tecnici, sempre in ordine alla diversificazione di disciplina normativa per i sistemi di microfusione a cera persa.

Anche il deputato Mussa Ivaldi si dichiara disposto a ritirare il suo emendamento all'articolo 6 per una formulazione di carattere unitario che, sempre sulla base degli oggettivi dati tecnici invocati dal Relatore, assicuri la produzione degli oggetti in oro sulla base di un titolo legato a 750 pur nella previsione delle ineliminabili possibilità di differenze nella produzione col metodo della microfusione.

Il Sottosegretario Picardi, messa in guardia la Commissione contro la possibilità di introdurre un titolo diverso, sia pure a 753, chiede un rinvio della seduta al fine di interpellare nuovamente gli esperti ministeriali, soprattutto sul punto della effettiva incidenza del principio della forza centrifuga nella esatta produzione degli oggetti col sistema della microfusione.

Il deputato Lenti conferma la sua disponibilità per una formulazione concordata dell'articolo 6 sulla base delle conclusioni cui si è giunti nel corso della riunione tenuta in sede ministeriale alcuni giorni fa per i necessari accertamenti tecnici, cui parteciparono il relatore e lui stesso. Mette in guardia la Commissione contro il pericolo di provocare un risultato, dal punto di vista tecnico ed economico, comunque dannoso per gli operatori, se la legge non si fonderà sui dati tecnici ed analitici indiscutibili che sono alla base di questo tipo di lavorazioni.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente SANTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: « Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti » (3841);

BRIGHENTI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale » (894);

GOMBI ed altri: « Orario di lavoro dei lavoratori dipendenti dagli ospedali e cliniche private » (978);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Norme sul riposo domenicale e settimanale » (1708).

Il Presidente Santi, all'inizio della seduta, sottolinea il significato del disegno di legge n. 3841, sia per l'importanza dell'argomento da esso trattato, sia come primo esempio del potere di iniziativa legislativa attribuito al CNEL dall'articolo 99 della Costituzione e dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1957, n. 33. Anche il deputato Roberti esprime il suo compiacimento, sottolineando come il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbia approvato all'unanimità il disegno di legge all'esame della Commissione.

Il deputato Russo Spina riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 3841 e sulle proposte di legge ad esso abbinata, rilevando che il CNEL è giunto a proporre tale iniziativa legislativa, partendo inizialmente dall'occasione di un parere sulla proposta di legge n. 1708, concernente norme sul riposo domenicale e settimanale, e arrivando al presente testo per la necessità di condurre un discorso organico su tutta la materia dell'orario di lavoro e dei riposi.

Il testo così perfezionato rappresenta non solo una armonizzazione di una disciplina legislativa piuttosto frammentaria e antiquata, risalendo nei suoi testi principali al 1923 e 1934, ma anche un adeguamento alle esigenze attuali del mondo del lavoro e della produzione e alla regolamentazione internazionale, di cui alle convenzioni dell'OIL e alla Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929.

Illustrando le singole disposizioni, il Relatore Russo Spina fa presente che il primo titolo delimita il campo di applicazione della legge, escludendone soltanto il personale addetto ai lavori domestici, i portieri e i dirigenti, e riconoscendo l'autonomia della contrattazione collettiva e individuale in senso più favorevole al lavoratore. Quanto al titolo secondo, sottolinea la nuova formulazione del concetto del lavoro ordinario, la cui durata è stabilita in otto ore giornaliere e 45 ore settimanali, con possibilità di arrivare a nove ore giornaliere in caso di settimana lavorativa inferiore ai sei giorni, esprimendo l'avviso che tali nuovi limiti non costituiscono un eccessivo carico per la produzione, tenuto conto che già buona parte dei contratti collettivi prevedono una settimana lavorativa di 45 ore e in qualche caso anche inferiore; nuova è anche la definizione delle pause di lavoro, che quando hanno lo scopo di salvaguardare l'integrità psico-fisica dei lavoratori sono comprese nel computo della durata giornaliera del lavoro; una definizione più precisa è anche data al lavoro notturno che si

intende quello prestato dalle 22 alle 6 con diritto ad una maggiorazione della retribuzione.

Il Relatore si sofferma poi sulle deroghe previste dal disegno di legge all'orario di lavoro ordinario e previste per il lavoro direttivo, il lavoro discontinuo, stagionale, e a turno; in particolare sul lavoro straordinario sottolinea che esso è consentito solo se non meramente saltuario e per un massimo di due ore giornaliere, che sommate all'orario di lavoro ordinario non possono comunque superare le 10 ore giornaliere; ritiene che debba essere peraltro chiarita la norma che prevede il diritto del lavoratore a rifiutarsi dal lavoro straordinario per legittimo impedimento.

Per quanto concerne il riposo settimanale il Relatore fa presente che il disegno di legge stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive da una mezzanotte all'altra, che di norma deve coincidere con la domenica, senza entrare nella questione se tale riposo debba essere necessariamente goduto dopo sei giorni lavorativi; sono ammesse tuttavia deroghe alla coincidenza del riposo settimanale della domenica nei casi di forza maggiore e di imminente pericolo nonché per una serie di lavori e attività già contemplati dalle norme vigenti.

Rileva poi che il provvedimento non innova sostanzialmente nel regime delle festività infrasettimanali, mentre per quanto concerne il periodo feriale stabilisce un minimo di diciotto giorni, comprese eventualmente tre giornate festive infrasettimanali, e stabilisce un minimo di continuità delle ferie stesse per almeno dieci giorni.

Per quanto concerne il titolo sesto relativo alla vigilanza e alle sanzioni, richiama l'attenzione, esprimendo qualche perplessità, sull'articolo 35 che prevede la responsabilità oltre che del datore di lavoro, anche dei dirigenti e dei preposti.

Sottolinea infine l'articolo 39, in base al quale l'attuazione del nuovo orario di lavoro non dovrà comportare riduzione del trattamento retributivo vigente, e l'articolo 41 che conferisce al Governo la delega di emanare norme di coordinamento con le disposizioni di tutela del lavoro delle donne, fanciulli e apprendisti e di disciplinare l'orario di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, nonché alla navigazione interna, ai servizi di trasporto aereo e autotrasporto merci su strada e alla navigazione e pesca marittima. Rileva che la delega in questione non consente il trasferimento del

disegno di legge nella sede legislativa, salvo che non si deliberi di stralciare detto articolo 41 e che non si ravvisi la sussistenza di un atto di delegazione negli articoli 8 e 9 del disegno di legge. Conclude quindi la sua relazione, facendo presente di essersi limitato per il momento ad una esposizione tecnica e riservandosi di ampliare la relazione stessa, dopo aver sentito gli interventi dei commissari e l'orientamento dei gruppi politici.

Il deputato Tognoni ritiene che sia pregiudiziale affrontare il problema dell'*iter* del disegno di legge, dichiarandosi favorevole allo stralcio dell'articolo 41 e al trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Guerrini Giorgio è anch'egli favorevole allo stralcio dell'articolo 41, mentre ritiene che gli articoli 8 e 9 non contengano elementi di delega.

Il deputato Ferioli, espresso il suo compiacimento per il disegno di legge predisposto dal CNEL, fa presente che il suo gruppo ritiene che esso debba essere discusso in Assemblea sia per la sua importanza, sia perché l'articolo 41 deve essere esaminato nel contesto del provvedimento. Anche il deputato Cruciani esprime l'avviso che il disegno di legge debba essere discusso in Assemblea e che i provvedimenti delegati previsti dall'articolo 41 siano da valutare nella stessa sede.

Il deputato Sulotto sottolinea anzitutto l'importanza del disegno di legge, che incide su uno dei contenuti essenziali del rapporto di lavoro e introduce una nuova disciplina dell'orario di lavoro più consona alla realtà attuale. Soffermandosi, poi, sui dati ricavati da un'inchiesta compiuta dal suo partito nelle fabbriche, rileva come il sistema di produzione e i nuovi processi tecnologici abbiano aggravato la situazione dei lavoratori, sia per quanto concerne l'occupazione, che si mantiene ancora a livelli inferiori al 1963, sia per quanto concerne lo sfruttamento dei lavoratori stessi, sottoposti ad un logorio delle energie psicofisiche senza un parallelo adeguamento dei salari; tal che si può ben dire che le nuove tecniche e l'organizzazione del lavoro hanno prolungato di fatto l'orario mediante l'introduzione di tempi brevissimi di lavorazione. Di fronte a questa situazione il disegno di legge presenta elementi positivi stabilendo un orario di lavoro migliore, ma è da valutare se non sia matura ormai l'introduzione del massimo di 40 ore settimanali e della settimana corta. Esprime poi il parere decisamente contrario all'autorizzazione del lavoro straordinario, che logora il lavoratore

e impedisce una maggiore occupazione, e ritiene che in ogni caso debba essere assicurata la volontarietà di detto lavoro e limitate le deroghe consentite. Conclude auspicando che il Parlamento possa dedicare maggiore spazio ai problemi della condizione operaia.

Il deputato Scalia dichiara di condividere l'importanza e l'urgenza del disegno di legge, che viene a colmare una lacuna della legislazione del settore lavoro. Osserva, peraltro che il momento in cui viene a cadere tale iniziativa legislativa non è il più favorevole per portare avanti ulteriori rivendicazioni, che pur condivide, potendo rimanere pregiudicato l'*iter* del disegno di legge, il cui contenuto più determinante è rappresentato forse dalla razionalizzazione e dalla certezza del diritto. Per quanto concerne la possibilità di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento, ritiene opportuno lasciare la questione ancora per il momento aperta, nella speranza di trovare in un prosieguo di tempo l'unanimità dei consensi.

Il Presidente Santi rinvia quindi l'esame del disegno e delle proposte di legge abbinata a giovedì 19 ottobre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla sanità Volpe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3811).

Il relatore onorevole Barberi riassume quanto ebbe a dichiarare nella scorsa seduta sui criteri generali ai quali è ispirato il disegno di legge in discussione. In particolare ribadisce che le scuole per ottici attualmente esistenti debbono essere coordinate e sottoposte al controllo del Ministero della sanità. Con ciò non si intende mortificare l'iniziativa privata, ma indirizzarla in modo uniforme.

L'onorevole Lattanzio fa presente come lo atteggiamento che la Commissione assumerà di fronte al problema degli ottici avrà ripercussioni su tutte le altre categorie parasanitarie. Pregiudiziale a tutto il problema è stabilire se gli ottici debbano essere considerati

dei tecnici o dei parasanitari. Altro problema importante da affrontare è quello di adeguare la legislazione italiana all'ordinamento generale del mercato comune che, se anche per il momento non è concretato in una normativa vincolante, lo sarà per il futuro, donde la necessità di non fare una legge che dovrà poi essere modificata. Su questi problemi è bene che si pronunzi in modo chiaro il Governo attraverso la persona del Ministro della sanità.

Rileva poi che l'attuale disegno di legge è in contrasto con le direttive generali indicate nella legge di riforma ospedaliera in discussione al Senato. Questa legge ha stabilito un modulo preciso, che sarà la base del futuro ordinamento sanitario del Paese: l'ente ospedaliero. Ritiene pertanto che l'istituzione delle scuole per ottici debba essere fatta da questo ente; occorre anche tenere presente che i principi fondamentali della futura legge ospedaliera sono basati sulle regioni e sulla programmazione nazionale. A questi criteri deve ispirarsi non solo la legge sugli ottici, ma anche quelle emanando sulle altre arti parasanitarie. Si dichiara poi d'accordo sull'impostazione data dal relatore all'articolo 12 del disegno di legge condividendone gli emendamenti proposti e avanza dubbi sulla lettera a) del quarto comma dello stesso articolo 12 per quanto riguarda la vendita di occhiali senza prescrizione medica nei casi di miopia fino a otto diottrie.

L'onorevole Pasqualicchio rileva come il disegno di legge contenga numerose contraddizioni, tanto che non si riesce a capire se la legge riguarda gli ottici come fisici o come ausiliari sanitari. Nel primo caso la competenza alla regolamentazione della categoria non potrebbe essere che del Ministero della pubblica istruzione, mentre nel secondo caso dovrebbe essere del Ministero della sanità.

Si riserva di soffermarsi su queste contraddizioni in occasione della discussione degli articoli. L'onorevole Alboni si compiace per l'orientamento assunto dal gruppo democristiano, il quale con l'intervento dell'onorevole Lattanzio è entrato nell'ordine di idee di procedere ad una regolamentazione organica di tutto il settore. Ritiene che approvare una legge avversata, come è quella attuale, da tutte le categorie interessate, non sia un atto politicamente giusto. Anche recentemente un comitato intercategoriale di rappresentanti dei vari settori parasanitari ha auspicato una ponderazione più attenta che porti a modifiche sostanziali dell'attuale disegno di legge. Il disegno di legge così come è redatto è ormai

superato dalla realtà attuale in quanto basato su studi condotti in epoca piuttosto remota. Gli ottici non vogliono una leggina di comodo, ma un nuovo ordinamento che ne qualifichi la professione e li metta in condizioni eventualmente di adire gli studi superiori. Al quesito se gli ottici debbano essere considerati tecnici o parasanitari il suo gruppo ha già dato una risposta precisa: si tratta di tecnici e pertanto il relativo titolo non può essere rilasciato dall'ospedale, ma dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Sotosegretario onorevole Volpe pur dichiarando che trasmetterà i quesiti proposti al Ministro ritiene di poter senz'altro affermare che gli ottici debbano essere considerati dei parasanitari. Non ritiene esatto quanto affermato dall'onorevole Lattanzio, secondo il quale vi sarebbe contrasto fra il disegno di legge e la riforma ospedaliera.

All'onorevole Pasqualicchio risponde che la legge in discussione ha per base l'ottica come fisica, ma applicata alla vista e perciò il disegno di legge è stato presentato dal Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione.

All'onorevole Alboni ribatte che prima di predisporre il disegno di legge le categorie sono state a lungo sentite, ma poiché esse sono divise da interessi contrastanti non è possibile accontentare tutti. Nucleo centrale del problema è stabilire se la Commissione intenda o meno fare qualcosa per apportare ordine in una materia attualmente disordinata. In caso affermativo non può non approvare la legge anche eventualmente modificandola.

L'onorevole Monasterio dichiara che il disegno di legge in discussione e gli altri concernenti le altre arti, parasanitarie pongono alcuni problemi di fondo che occorre affrontare e risolvere preliminarmente. In particolare il problema della scuola per ottici va inquadrato nel più ampio contesto dell'istruzione professionale, che va riqualificata in modo da consentire ai giovani che intraprendono questa carriera l'accesso agli studi superiori. Non si trova perciò d'accordo con l'onorevole Lattanzio quando questi chiede che le scuole per ottici siano istituite dagli ospedali. È necessario creare scuole che rilascino titoli validi alla pari degli altri titoli rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria, anche tenendo conto del fatto che la durata degli studi è uguale. Voler fare degli ottici una categoria di sottospecie di cittadini concreta un indirizzo classista che la sua parte non può accettare.

L'onorevole Morelli dichiara che l'approfondimento della discussione fatto dal suo gruppo non è determinata dalla volontà di insabbiare la legge, ma di fare invece una legge che sia veramente aderente alle moderne esigenze.

È per questo che la discussione va allargata per comprendervi la regolamentazione di tutte le categorie similari. Per quanto concerne il disegno di legge poi deve rilevare che esso è pieno di contraddizioni e non tiene conto degli indirizzi emersi in seno alla comunità europea entro la quale fra breve tempo gli ottici saranno liberi di circolare. Fa presente poi l'inconveniente determinato dal vuoto esistente fra la fine degli studi dei frequentanti le scuole di ottica e l'età minima per esercitare una professione parasanitaria fissata dalla legge in 21 anni. Concludendo dichiara di non condividere l'idea dell'onorevole Lattanzio di fare istituire le scuole agli ospedali in quanto si avrebbe una inflazione di scuole e di studenti.

L'onorevole Usvardi lamenta che tutte le osservazioni affiorate nel corso della discussione del disegno di legge sono state fatte disorganicamente e in epoche diverse, mentre se fossero state prospettate all'inizio della discussione il Governo avrebbe avuto la possibilità di assumere un atteggiamento consequenziale. Ritiene sia necessario procedere all'approvazione del disegno di legge apportandovi eventualmente dei miglioramenti. È d'accordo con l'onorevole Morelli sulla necessità di affrontare il problema nella sua globalità, ma occorre tener presente che la legislatura sta per finire. Propone quindi di approvare il disegno di legge e nominare nel contempo una commissione a livello ministeriale che predisponga un lavoro organico la cui utilità si rivelerà nella prossima legislatura.

L'onorevole Scarpa ribadisce che non è volontà del suo gruppo di insabbiare la legge e ritiene che se il suo suggerimento iniziale di nominare un comitato ristretto fosse stato accolto si sarebbe guadagnato del tempo. Tale suggerimento egli ritiene ancora valido in quanto i lavori del comitato ristretto procederebbero più speditamente, il che consentirebbe alla Commissione di dedicarsi all'esame di altri provvedimenti anch'essi urgenti senza trascorrere tutto il tempo che manca alla fine della legislatura nella discussione sugli ottici.

L'onorevole Capua deplora che fino adesso i lavori della Commissione siano andati avanti disordinalmente. Compito dei legisla-

tori non è di fare leggi, solo per farle ma fare leggi le migliori possibili. Si dichiara pertanto d'accordo sulla proposta di nomina di un comitato ristretto.

Il Presidente ribadisce quanto altre volte sostenuto: che la proposta Scarpa di nominare un comitato ristretto per l'esame globale di tutti i disegni di legge concernenti le materie parasanitarie non è accettabile, ostandovi precise norme del Regolamento. Per quanto concerne la nomina del comitato ristretto per l'esame del solo disegno di legge sugli ottici si riserva di interpellare il Governo. Dichiara poi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967, ORE 12. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Volpe.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE » (4364).

La Commissione dà mandato al relatore onorevole Gasco di predisporre la relazione, favorevole all'approvazione, per l'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE:

« Disciplina della produzione e della vendita della pasticceria » (*Parere della IV e XII Commissione*) (1324).

Su proposta del Presidente la Commissione delibera all'unanimità di insistere presso la Presidenza della Camera perché la proposta di legge sia deferita alla Commissione stessa in sede legislativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

L'onorevole Scarpa sollecita la riunione congiunta delle Commissioni sanità e lavoro per la discussione sui rapporti mutue-ospedali. Chiede che ove la riunione congiunta non sia possibile per motivi contingenti venga dedicata all'argomento una seduta della Commissione Sanità.

Sollecita poi la discussione delle proposte di legge sugli anticoncezionali e chiede al Presidente che una seduta della Commissione sia dedicata alla discussione dell'ordine dei lavori.

L'onorevole Lattanzio concorda con le richieste dell'onorevole Scarpa e sollecita il proseguimento della discussione delle proposte di legge sul servizio farmaceutico. La stessa proposta è fatta dall'onorevole Monasterio.

L'onorevole Usvardi illustra i motivi che hanno indotto il suo gruppo a sollecitare la discussione delle proposte di legge sugli anticoncezionali.

L'onorevole Bartole sollecita la discussione della proposta di legge sul commercio della pasticceria. Il Presidente assicura gli intervenuti di aver preso contatti con il Ministro della sanità perché siano al più presto portate a conclusione le discussioni sui progetti all'ordine del giorno, con particolare riferimento a quelli già approvati dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12,30.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 13 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) — Relatore: Bova — (*Parere della VIII e XI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (1803) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile (4183) — Relatore: Martini Maria Eletta;

GAGLIARDI: Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (4251) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere:
sulle domande: °

Contro il deputato Picciotto, per il reato di cui agli articoli 595 del Codice penale e

13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 153);

Contro il deputato Picciotto, per i reati di cui agli articoli 81, 61, n. 2, e 480 del Codice penale (falso continuato ed aggravato) e agli articoli 81, 61, n. 9, 640, primo capoverso, del Codice penale (truffa continuata ed aggravata) (Doc. II, n. 154);

— Relatore: Bisantis.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.